

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MASSIMO FERRO - Presidente -
PAOLA VELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -
ALESSANDRO FAROLFI - Consigliere -

Oggetto

ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE - RECLAMO - COMPETENZA

Ud. 14/4/2026 - CC

R.G.N. 8124/2025

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8124-2025 proposto da:

ROSSELLA [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avvocato

[REDACTED] [REDACTED] per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BDM BANCA S.P.A. (già Banca popolare di Bari s.p.a.), in persona della procuratrice speciale MEDIOCREDITO CENTRALE-BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO N. 479/2025 della CORTE D'APPELLO DI BARI del 4/3/2025;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 14/4/2026;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica STANISLAO DE MATTEIS

FATTI DI CAUSA



1.1. Rossella [REDACTED] con ricorso del 22/11/2023, ha chiesto l'esdebitazione dell'incapiente prevista dall'art. 283 c.c.i.i.

1.2. Il tribunale di Foggia, con decreto in data 1/10/2024, ha accolto la domanda e ha, per l'effetto, concesso all'istante il beneficio richiesto.

2.1. La Banca del Mezzogiorno s.p.a., con ricorso depositato innanzi alla corte d'appello di Bari, ha proposto reclamo avverso tale decreto.

2.2. Rossella [REDACTED] ha resistito al reclamo deducendo, tra l'altro, la sua inammissibilità per violazione dell'art. 124 c.c.i.i., sul rilievo che, trattandosi di decreto pronunciato dal giudice delegato, il reclamo sarebbe dovuto essere proposto innanzi al tribunale di Foggia in composizione collegiale e non alla corte d'appello di Bari.

2.3. La corte d'appello, con il decreto in epigrafe, ha accolto il reclamo.

2.4. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata dalla reclamata, evidenziando che: - *"ai sensi dell'art. 123 CCII, così come in precedenza, l'art. 25 della L.F., il giudice delegato sia un organo della procedura concorsuale con funzioni di mero controllo e sorveglianza della procedura stessa"*; - quindi, *"il GD non è competente a definire i giudizi quali quello in esame che, peraltro si pongono al di fuori della procedura liquidatoria/fallimentare"*; - pertanto, *"la competenza a decidere i reclami avverso i provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle istanze di esdebitazione spetta alla Corte di Appello"*.

2.5. La corte, inoltre, ha ritenuto che il reclamo proposto dalla banca fosse, nel merito, fondato.

2.6. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - a norma dell'art. 283 c.c.i.i., la concessione dell'esdebitazione



richiede che il giudice accerti la meritevolezza del debitore e verifichi l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento; - a fronte di una liberazione dai debiti che non offre alcuna utilità al creditore, il sacrificio può, infatti, giustificarsi, ancor più per i crediti pubblici (anche sotto il profilo costituzionale), solo a condizione che il debitore sia "meritevole"; ha ritenuto, quanto al caso di specie, che: - la debitrice istante, come rappresentato dal professionista OCC e condiviso dal giudice, era, in realtà, "completamente estranea alle attività di impresa, svolta effettivamente dal padre, Antonio, quale imprenditore occulto"; - non può, tuttavia, affermarsi che "l'aver assunto la veste di imprenditrice "palese" ed aver consentito a terzi soggetti ... quand'anche familiari, di esercitare l'impresa sotto il proprio nome ... di esercitare l'impresa sotto il proprio nome, senza operare i necessari controlli sulla gestione", "ed anzi disinteressandosi totalmente della stessa", "costituisca un'esimente tale da escludere la colpa grave" della debitrice, trattandosi, per contro, di fatti che depongono in senso opposto; - l'istante, infatti, "era maggiorenne, capace, culturalmente attrezzata e ben consapevole, come dalla stessa ammesso, che l'attività imprenditoriale sarebbe stata (come poi era stata) nei fatti esercitata dal padre"; - la debitrice, pertanto, "si è prestata, nella consapevolezza della propria impossidenza e della mancanza delle capacità di impresa necessarie, a consentire l'intestazione di una impresa fittiziamente al posto del padre, artefice occulto (ai terzi ma non alla figlia) di tutta la vicenda" e "già ... titolare una ditta avente il medesimo oggetto, che aveva lasciato inattiva in quanto indebitata"; - non può, allora ritenersi che la debitrice istante si sia ritrovata in una condizione di "incolpevole sovraindebitamento", laddove, invece, "colpevolmente aveva quanto meno omesso qualsiasi vigilanza



nel corso del tempo sull'attività di cui era titolare e della quale gestiva gli adempimenti anche contabili, quantomeno apponendo delle sottoscrizioni".

2.7. La corte, quindi, ha accolto il reclamo ed ha, per l'effetto, rigettato l'istanza di esdebitazione proposta dalla [REDACTED]

3.1. Rossella [REDACTED] con ricorso notificato il ricorso notificato (lunedì) 14/4/2025, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

3.2. La Banca ha resistito con controricorso.

3.3. Fissata l'adunanza in camera di consiglio, il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 19/2/2026, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

3.4. Le parti hanno depositato memorie. La banca, in particolare, ha chiesto, in via subordinata, *"l'applicazione del principio della traslatio iudicii con termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente"*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 283, comma 8, c.c.i.i., in comb.disp. dell'art. 124 c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il reclamo della banca era stato correttamente proposto alla corte d'appello e non, come la reclamata aveva eccepito, innanzi al tribunale in composizione collegiale, omettendo, per contro, di considerare che: - l'art. 283 c.c.i.i., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024 ed applicabili, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 136 cit., *"ai procedimenti di esdebitazione ... pendenti alla data della sua entrata in vigore"*, dispone che il decreto che si pronuncia sull'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre



reclamo a norma dell'art. 124 c.c.i.i. nel termine di trenta giorni; - il decreto pronunciato, come nel caso in esame, dal tribunale in composizione monocratica è, dunque, reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale e non, come ha invece ritenuto la pronuncia impugnata, alla corte d'appello; - del resto, se anche fosse applicabile l'art. 283, comma 8, c.c.i.i. nel testo anteriormente in vigore, il reclamo della banca era comunque inammissibile perché proposto senza il preventivo esperimento dell'opposizione, ai fini della conferma o della revoca, innanzi al medesimo giudice che aveva concesso l'esdebitazione; - in definitiva, se si ritiene applicabile l'art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo novellato dal d.lgs. n. 136/2024, il reclamo della banca era inammissibile perché doveva essere proposto al tribunale di Foggia in composizione collegiale; - se, invece, si ritiene applicabile l'art. 283, comma 8, c.c.i.i., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, il reclamo era comunque inammissibile perché la banca doveva proporre opposizione innanzi al tribunale di Foggia in composizione monocratica.

4.2. Il motivo, nei limiti che seguono, è fondato con assorbimento del secondo.

4.3. L'art. 283, comma 8, c.c.i.i. prevede, infatti, che il "decreto" con il quale "il giudice" (e cioè, come nel caso in esame, il tribunale in composizione monocratica) decide sulla relativa esdebitazione e la "concede" è soggetto a "reclamo" a norma dell'art. 124 c.c.i.i., vale a dire con ricorso da presentare non alla corte d'appello, come ha ritenuto il decreto impugnato, ma al tribunale in composizione collegiale.

4.4. Non v'è dubbio, del resto, che il procedimento in esame risulta assoggettato all'art. 283, comma 8, c.c.i.i., nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024.



4.5. Le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., come quella che (con l'art. 43, comma 2, lett. e) ha dettato il nuovo testo dell'art. 283, comma 6, cit., si applicano, infatti, (ai sensi dell'art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit.) anche *"ai procedimenti di esdebitazione"* che (come quello in esame) erano *"pendenti alla data della sua entrata in vigore ..."*, vale a dire il 28/9/2024.

4.6. È vero che: - l'art. 56, comma 4, del d.lgs. n. 136 cit., come ha stabilito l'art. 8 del d.l. n. 178/2024, conv. con l. n. 4/2025, *"si interpreta"* nel senso che *"l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 ... ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024"* e che *"sono fatti salvi i provvedimenti adottati"*; - l'art. 8 del d.l. n. 178 cit. ha, in tal modo, escluso che l'applicazione delle norme introdotte dal d.lgs. n. 136 cit., come il nuovo testo dell'art. 283, comma 8, cit., possa travolgere i provvedimenti già assunti prima della loro entrata in vigore, la cui legittimità, dunque, tanto sul piano sostanziale, quanto sul piano processuale, dev'essere valutata, al pari degli atti del relativo procedimento, avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della loro adozione (Cass. n. 7663 del 2026, in motiv.).

4.7. Resta, nondimeno, il fatto che: - nel caso in esame, il decreto del tribunale è stato pronunciato in data 1/10/2024, vale a dire dopo l'entrata in vigore (in data 28/9/2024) della norma sopravvenuta dichiaratamente retroattiva (e, come tale, derogatoria del principio generale previsto dall'art. 5 c.p.c.), ed era, come tale, già assoggettato alla norma dell'art. 43, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 136 cit., che, nell'introdurre il nuovo testo dell'art. 283, comma 6, c.c.i.i., ha stabilito che il decreto



(decisorio) con il quale il tribunale si pronuncia sulla domanda di esdebitazione (non è più, come nel testo anteriore, soggetto ad opposizione da parte dei creditori e, all'esito, oggetto di conferma, modifica o revoca da parte dello stesso tribunale con decreto reclamabile alla corte d'appello, ma) è (direttamente) *"comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni"*.

4.8. La competenza a pronunciarsi sul reclamo spettava, dunque, come stabilito dall'art. 283, comma 8, c.c.i.i., al tribunale di Foggia in composizione collegiale e non, come ha ritenuto il decreto impugnato, alla corte d'appello di Bari.

4.9. Il decreto impugnato dev'essere, dunque, cassato con rinvio al tribunale di Foggia in composizione collegiale, innanzi al quale rimette le parti nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c.

4.10. La Corte, sul punto, considera che: - l'appello proposto ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*, vale a dire mediante riassunzione della causa davanti allo stesso, a seguito della dichiarazione dell'incompetenza ad opera del giudice originariamente adito (ovvero, come nel caso in esame, della Corte di cassazione, la quale, infatti, quando accoglie un motivo di ricorso riconducibile, nella sostanza, a quello previsto dall'art. 360, comma 1°, n. 2 c.p.c., cassa la decisione impugnata e, a norma dell'art. 382, comma 2°, c.p.c., statuisce sulla competenza: cfr. Cass. n. 22810 del 2018), come si desume dall'art. 50 c.p.c., che non distingue tra sentenza di primo grado e sentenza di secondo grado (cfr. Cass. SU 18121 del 2016); Cass. n. 8155 del 2018); - tale principio, del resto,



trova applicazione anche nei procedimenti che, come quello conseguente alla domanda di esdebitazione prevista dall'art. 283 c.c.i.i., sono di volontaria giurisdizione, per i quali, infatti, l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile, pertanto, di essere proseguita dinanzi al giudice competente, per territorio o grado, attraverso il meccanismo della *translatio iudicii* previsto dall'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 15463 del 2020).

5. Le spese del giudizio sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Foggia in composizione collegiale, innanzi al quale rimette le parti con onere di riassunzione nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 aprile 2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

